

Codice DB1419

D.D. 12 dicembre 2011, n. 3239

Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20 settembre 2011 - Richiedente: Comune di Chiusa di Pesio (CN) - Interventi selvicolturali in Comune di Chiusa di Pesio - Localita' Costa Serra Lunga - Istanza n. 6433.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R 2011, il Comune di Chiusa di Pesio all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Chiusa di Pesio (CN) - Località Costa Serra Lunga - così come descritti nel progetto d'intervento, sulle superfici e rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

<i>Tipologia forestale.</i>	<i>Superficie da progetto ha.</i>	<i>Superficie ammessa ha.</i>
Bosco a governo misto a prevalenza di faggio	10,1260	10,1260

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

<i>Comune</i>	<i>Sez. Cens.</i>	<i>Foglio</i>	<i>Particella</i>	<i>Sup. catastale (ha)</i>	<i>Sup intervento (ha)</i>
Chiusa Pesio	-----	44	2	7,9587	1,5860
Chiusa Pesio	-----	44	3	2,2732	1,4050
Chiusa Pesio	-----	44	5	18,7610	2,7790
Chiusa Pesio	-----	44	6	42,5931	4,3560

- Il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha. 10,1260 ed essere conforme allo stesso;

- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;

– potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Economia Montana e Collinare e Servizi di Cuneo;

– il taglio dovrà essere effettuato nei limiti complessivi approvati di 644 piante della componente a fustaia di faggio e castagno, così come individuate dalla martellata e dalla contrassegnatura

effettuata con vernice rossa; il volume di legname prelevabile con questa parte di intervento è pari a 653 mc;

– secondo quanto previsto dal regolamento forestale, le piante della componente a ceduo che cadranno al taglio non sono state contrassegnate singolarmente; secondo i dati desunti dalle aree di saggio effettuate il volume di legname prelevabile è pari a 916 mc;

– il volume di legname prelevabile in totale con l'intervento è quindi pari a 1569 mc; tale valore è comunque indicativo, in quanto dipende dai procedimenti adottati per il calcolo del volume delle piante;

– il taglio dovrà interessare esclusivamente le piante assegnate con l'operazione di martellata e contrassegnatura con vernice rossa; potrà inoltre interessare le piante della componente a ceduo *non contrassegnate* con vernice gialla;

– relativamente al mantenimento della biodiversità, si prescrive la conservazione a tempo indefinito delle piante indicate nell'apposito piedilista in relazione progettuale;

– il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;

– durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;

– ramaglie, cimali e altro materiale legnoso di piccole dimensioni devono essere lasciati in bosco o depezzati e sparsi sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riuniti in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo, si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme dell'articolo 7 della Legge regionale n. 16/1994. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi e alvei di corsi d'acqua;

– a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'articolo 34 del Reg. for. n. 8/R 2011):

“1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;

2. in particolare, si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

a. ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;

b. sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innescò di fenomeni di erosione;

c. per le vie di esbosco per mezzi meccanici:

1) chiusura e protezione degli accessi;

2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20% per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa tra 10 e 20 metri, in relazione alla maggiore o minore pendenza”;

– relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;

– per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R 2011;

– dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

– i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 2 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (Reg. for. n. 8/R 2011, articolo 6, paragrafo 4).

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente Determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone,

animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 22/09/2011 comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente Provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

Il Direttore
Vincenzo Cocco